

**REGOLAMENTO DI ATENEO  
PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI "TECNOLOGI A TEMPO  
DETERMINATO", AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Art.1**

**Oggetto e finalità**

L'Università degli studi di Catania (d'ora in avanti Università o Ateneo), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti qualificati come Tecnologi al fine di svolgere attività di supporto sia tecnico che amministrativo alle attività di ricerca.

Il presente regolamento disciplina le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico, le attività e il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato ex art. 24 *bis* della legge 240/2010, presso l'Università.

**CAPO I – Disciplina della figura del tecnologo**

**Art. 2**

**Attività di competenza del tecnologo**

Il tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale, di supporto tecnico e/o amministrativo alle attività di ricerca e/o alla gestione dei progetti di ricerca dell'Ateneo secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico o dal responsabile della struttura di riferimento.

In base alle competenze, ai requisiti di accesso alla selezione ed al trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:

1. **Il tecnologo di primo livello**: svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca; coordina, nell'ambito del progetto, a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

**Requisiti di accesso richiesti**: laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea vecchio ordinamento e abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli di studio post laurea.

2. **Il tecnologo di secondo livello**: svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

**Requisiti di accesso richiesti**: laurea, nonché particolare qualificazione professionale, in relazione alla tipologia di attività specificamente richiesta, ricavabile da precedente esperienza lavorativa. Possono, altresì, partecipare coloro che siano in possesso del diploma di laurea o della laurea magistrale a ciclo unico. Il bando può prevedere il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero di uno specifico indirizzo del titolo di studio in relazione al profilo professionale richiesto dal posto messo a concorso.

### **Art. 3**

#### **Rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha durata non inferiore a 18 mesi, è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti con l'Ateneo di Catania non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della l. 240/2010, non potrà dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
4. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, a cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.

### **Art. 4**

#### **Incompatibilità**

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.
2. La posizione di tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale. Ad esso si applicano gli obblighi previsti in materia di incompatibilità così come previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.

### **Art. 5**

#### **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante al titolare del contratto, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3, per il tecnologo di secondo livello al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università ed è così composto:
  - quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;
  - quota accessoria pari al 15% del trattamento economico complessivo; l'importo sarà erogato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Responsabile della struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

## **CAPO II – Procedura di reclutamento**

### **Art. 6**

#### **Attivazione della procedura di reclutamento**

1. Nell'ambito della programmazione delle risorse disponibili, i dipartimenti possono richiedere l'attivazione di procedure di reclutamento di tecnologi a tempo determinato.
2. A tal fine, la delibera del Consiglio di dipartimento deve contenere:
  - a) il programma di ricerca in relazione al quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e/o amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
  - b) la durata del contratto;
  - c) il livello del tecnologo;
  - d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale);
  - e) la tipologia di attività da svolgere;
  - f) i requisiti richiesti;
  - g) i titoli valutabili;
  - h) la tipologia, le materie e i contenuti delle prove d'esame.
3. La richiesta del Dipartimento deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

### **Art. 7**

#### **Preselezione**

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione pubblica sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ogni selezione, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva, da effettuarsi secondo le modalità previste nell'avviso di reclutamento.

### **Art. 8**

#### **Procedura selettiva**

1. La selezione è indetta con bando adottato con decreto dirigenziale, reso pubblico per via telematica sul sito internet dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Il bando deve contenere:

- la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il tecnologo svolgerà la propria attività;
- il numero dei posti e il relativo livello;
- il regime di impegno (a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno);
- la durata del contratto e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento, nonché il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove ed il punteggio massimo attribuibile ad ogni prova;
- i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile complessivamente;
- il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati;
- le incompatibilità.

2. Il bando deve, altresì, contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati nei termini e con le modalità indicate nel bando. I candidati devono avere notizia del calendario delle prove d'esame almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte e almeno 20 giorni prima della data della prova orale.

5. L'esclusione della procedura è disposta con provvedimento motivato e notificato all'interessato.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia afferente al dipartimento proponente, con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 9**

#### **Commissione giudicatrice**

1. Con decreto del direttore generale, su proposta del Consiglio del dipartimento interessato, è nominata la Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio di rotazione. Il provvedimento di nomina della Commissione deve contenere l'indicazione dei nominativi dei supplenti. Non possono fare parte delle Commissioni giudicatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse previste dalla legge.

2. La Commissione è composta da tre componenti, due dei quali esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, che possono essere scelti tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori, anche esterni all'Ateneo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. Il presidente della Commissione è individuato dal direttore generale.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo individuata dal direttore generale, appartenente ad una categoria non inferiore a quella del posto messo a concorso.

5. Nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi, i componenti supplenti sono chiamati ad intervenire esclusivamente con apposito provvedimento del direttore generale.

6. La commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla nomina, prorogabili dal rettore, in casi eccezionali, per una sola volta e per non più di tre mesi.

### **Art. 10**

#### **Lavori della Commissione**

1. La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione dei candidati.

2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. L'esito della valutazione dei titoli deve essere comunicato ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

### **Art. 11**

#### **Prove d'esame**

1. La procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove di esame:

- una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico;
- una prova orale.

2. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi:

- 30 punti alla prova scritta;
- 30 punti alla prova orale;
- 40 punti ai titoli.

3. I bandi di concorso prevedono le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti all'attività del posto messo a concorso:

- fino a 5 punti per titolo di studio, master e corsi di perfezionamento post-laurea;

- fino a 5 punti per tesi di dottorato, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica;
- fino a 10 punti per pubblicazioni;
- fino a 20 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta.

I titoli richiesti dal bando come requisiti di ammissione non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.

4. La prova scritta si intende superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una valutazione di almeno 21/30.

## **Art. 12**

### **Graduatoria di merito**

1. Al termine delle prove d'esame, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva ottenuta dagli stessi. La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto ottenuto nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale e al punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

2. Previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del procedimento e tenuto conto delle eventuali preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sono approvati con decreto dirigenziale gli atti concorsuali e la graduatoria di merito dei candidati, unitamente a quella dei vincitori del concorso.

3. Il provvedimento dirigenziale è pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo e nella sezione dedicata del sito internet dello stesso.

4. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

## **Art. 13**

### **Stipula del contratto**

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipuleranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale relativo ai redditi da lavoro dipendente.

2. Ai sensi dell'art. 24 *bis*, comma 5, della legge n. 240/2010 i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università.

## **Art. 14**

### **Norme transitorie e finali**

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

## **Art. 15**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo*